



AISV

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE DELLA VOCE

STATUTO

Costituzione

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione Scientifica denominata “Associazione Italiana di Scienze della Voce” (AISV).

ARTICOLO 2

La durata della Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

L'AISV ha sede e domicilio legale in Italia, in PADOVA via G. Anghinoni, 10, presso la Sede dell'ISTC-SPFD CNR (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Sezione di Padova “Fonetica e dialettologia”, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Finalità

ARTICOLO 4

4.1.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi.

4.2.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e rifiuta ogni discriminazione religiosa, ideologica, di razza o di sesso.

ARTICOLO 5

5.1.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, nel campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale, professionale e didattico, lo studio delle Scienze della Voce in Italia. In particolare, l'Associazione è rivolta a tutti gli interessati allo studio della Fonetica (Acustico/Articolatoria), dell'Elaborazione del “Segnale Voce” e del Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) nel quale sono designate tutte quelle discipline che si occupano dell'interazione

vocale uomo-computer e della comprensione del linguaggio umano. Scopo dell'Associazione è anche quello di creare un collegamento diretto con l'ISCA (International Speech Communication Association) al fine di valorizzare più efficacemente gli studi e le ricerche in questo settore della comunità scientifica italiana in ambito europeo

5.2.

A titolo esemplificativo e non tassativo l' AISV perseguirà i propri scopi in particolare:

- a) promuovendo e favorendo le attività di studio e ricerca sulle Scienze della Voce, in tutte le loro articolazioni;
- b) affrontando i problemi attinenti alla definizione, all'insegnamento e alla diffusione delle Scienze della Voce, nonché alla loro collocazione istituzionale;
- c) promuovendo la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze nelle Scienze della Voce tramite la cura di pubblicazioni, l'organizzazione di congressi, l'organizzazione di corsi, l'attribuzione di borse di studio;
- d) favorendo scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di collaborazione tra i soci;
- e) collaborando con gli organismi, italiani e internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica in questo settore;
- f) favorendo e promuovendo relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani, esteri e internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri, per la realizzazione di obiettivi comuni.

Soci

ARTICOLO 6

6.1.

I Soci dell'Associazione sono distinti in cinque categorie:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Collettivi
- c) Soci Studenti e Affiliati
- d) Soci Onorari
- e) Soci Sostenitori

di cui solo i primi tre (a, b, c) possono godere dell'associazione congiunta con l'ISCA secondo le modalità definite nel documento "Relazioni con l'ISCA" allegato al presente Statuto e di cui forma parte integrante del presente Statuto.

In particolare:

- a) *Soci Ordinari*: rientrano in una delle seguenti due tipologie:
 - 1) professori universitari (ordinari, straordinari, associati), di ruolo e fuori ruolo, ricercatori universitari (confermati e non) e ricercatori degli Enti pubblici o privati di ricerca che svolgano la loro attività nel campo delle Scienze della Voce;
 - 2) altre persone fisiche che operano nel campo delle Scienze della Voce in altri Enti, Istituzioni o Aziende.

Ogni Socio Ordinario ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee.

- b) *Soci Collettivi*

Sono Istituzioni, Enti o Società che svolgono le loro attività nel campo della ricerca in Scienze della Voce e intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della AISV. Ogni Socio Collettivo partecipa all'Assemblea attraverso un rappresentante ed ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee. I soci Collettivi non godono dei diritti di elettorato passivo.

- c) *Soci Studenti o Affiliati*

Sono i Soci individuali, persone fisiche, titolari di borse di studio, conseguenti o in possesso di titoli di formazione post laurea nel campo delle Scienze e delle Tecnologie

della Voce e della Comunicazione Vocale, titolari di rapporti di lavoro a termine e i laureati che possano dimostrare lo svolgimento di attività attinenti alle Scienze della Voce I Soci Affiliati sono esenti da qualsiasi quota associativa e non hanno diritto a esprimere un voto nelle assemblee.

I Soci Studenti sono esenti da qualsiasi quota associativa e non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

d) *Soci Onorari*

Sono persone fisiche, cui per i loro particolari meriti scientifici nel campo delle Scienze della Voce, il Consiglio direttivo conferisce la qualità di Socio Onorario; I Soci Onorari sono esenti da qualsiasi quota associativa ed hanno diritto a esprimere un voto nelle Assemblee.

e) *Soci Sostenitori*

Sono Istituzioni, Enti, Società o persone fisiche che concorrono a sostenere, con contributi finanziari e con altre facilitazioni, l'Associazione. I Soci Sostenitori hanno diritto a esprimere un voto nelle assemblee.

ARTICOLO 7

7.1.

Ogni Socio Ordinario, Collettivo o Sostenitore (a, b, e dell'articolo 6), è tenuto a versare ogni anno solare una quota associativa, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 15. L'importo delle quote associative delle tre categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti autonomamente dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

7.2.

La carica di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 8

8.1.

Tutte le domande per l'ammissione devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza dei 2/3. Le decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

8.2.

Tutti coloro che chiedono l'ammissione per le situazioni previste al punto a2) e ai punti b), c) ed e) dell'articolo 6 devono corredare la propria domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con il curriculum o la descrizione dell'ente o istituzione richiedente.

8.3.

La qualifica di Socio Onorario e di Socio Sostenitore è conferita con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

9.1.

Tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 15, la qualifica di Socio può venir meno:

a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità dell'Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocimento al buon nome dell'Associazione, con delibera ad effetto immediato del Consiglio Direttivo;

b) per morosità protratta, su delibera del Consiglio Direttivo;

c) per decadenza, ossia per perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;

d) per recesso, da comunicarsi per iscritto dal socio sempre che il Socio non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'Associazione per un tempo determinato.

9.2.

In ogni caso vanno osservate le disposizioni previste all'art. 15.

Organi

ARTICOLO 10

10.1.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea dei soci

ARTICOLO 11

11.1.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti. Hanno diritto di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

11.2.

Nell'Assemblea ogni Socio con diritto di voto può rappresentare non più di due Soci oltre se stesso, mediante deleghe individuali sottoscritte. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

11.3.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio precedente e la presentazione del preventivo dell'anno in corso.

11.4.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

11.5.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante invito a tutti i Soci a cura del Presidente con la notifica dell'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

11.6.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese la maggioranza.

11.7.

L'Assemblea riunita in sede Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

11.8.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti è svolta a scrutinio segreto in una assemblea Straordinaria, oppure Ordinaria qualora ad essa partecipino almeno due terzi degli aventi diritto di voto.
- a) in sede ordinaria:
 - la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché del rendiconto annuale della gestione sociale;
 - la proposizione e votazione di eventuali iniziative scientifiche e culturali;
 - la deliberazione sulle direttive di ordine generale dell'Associazione sull'attività svolta o da svolgere nei settori di sua competenza;

- la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- b) in sede straordinaria:
 - la deliberazione su proposte di modifica dello Statuto;
 - la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;
 - la deliberazione sul trasferimento di sede dell'Associazione;
 - la deliberazione su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

11.9.

Le delibere prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Il Presidente

ARTICOLO 12

12.1.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità dell'art. 15.

12.2.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Firma quale legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la firma, la rappresentanza legale e i compiti a lui demandati spettano al Vicepresidente. Nel caso previsto dall'art. 11.4. il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla data in cui riceve la richiesta.

Il Consiglio direttivo

ARTICOLO 13

13.1.

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative concordanti con le finalità dell'Associazione e attua le direttive dell'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) garantire il rispetto del presente Statuto;
- b) svolgere i compiti di cui ai precedenti Articoli 8 e 9;
- c) deliberare le quote associative nella prima seduta all'inizio di ogni anno;
- d) presentare all'Assemblea Ordinaria i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- e) promuovere o ratificare la costituzione di gruppi di lavoro e di gruppi di interesse, nominandone i relativi coordinatori;
- f) proporre e votare eventuali iniziative scientifiche e culturali.

13.2.

Il Consiglio Direttivo è in carica per tre anni dal momento dell'insediamento e si compone di cinque membri (il Presidente più quattro Consiglieri) scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea secondo quanto stabilito negli articoli 6 e 11. Ciascun consigliere è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, si provvederà a norma di Regolamento.

13.3.

Il Consiglio Direttivo dopo la sua elezione è convocato entro 60 giorni dal Consigliere più anziano.

13.4.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, e nomina un Segretario e un Tesoriere.

13.5.

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.

13.6.

Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, ed in particolare: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente.

13.7.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci.

13.8.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, che può essere raggiunta sommando ai presenti le giustificazioni scritte degli assenti.

13.9.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti. Le sedute e deliberazioni sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario.

13.10.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

13.11.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta o promuove la formazione di gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono finalizzati alla realizzazione di uno o più specifici progetti e hanno durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il Consiglio Direttivo approva eventuali proposte di costituzione di "gruppi di interesse" su tematiche specifiche che rientrano nell'area delle Scienze della Voce. I "gruppi di interesse" non sono legati all'esecuzione di specifici progetti né decadono con il Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. I "gruppi di interesse" hanno ciascuno un coordinatore che può partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta delle attività del gruppo.

Il Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 14

14.1.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla contabilità dell'Associazione e sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge. Deve redigere per l'Assemblea una relazione relativa ai bilanci consuntivi e preventivi disposti dal Consiglio Direttivo.

14.2.

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i Soci ordinari ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Patrimonio

ARTICOLO 15

15.1.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di iscrizione;

- b) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

15.2.

I contributi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

15.3.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'AISV è tenuto al versamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

15.4.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'AISV perde ogni diritto al patrimonio sociale.

15.5.

Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio dell'Associazione (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che prevedono oneri per l'Associazione ecc.) deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e compiuto dal Presidente in nome dell'Associazione.

15.6.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.

15.7.

Le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Scioglimento

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei partecipanti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.

Regolamento interno

ARTICOLO 17

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Rinvio

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento Alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.